

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Le novità fiscali

La legge di Bilancio 2026

Investimenti con la spinta della deduzione maggiorata fino al 180%

Agevolazioni. Torna l'iperammortamento:
conto alla rovescia entro il 30 settembre 2028
Rinnovati gli allegati dei beni agevolabili
ma ammessi solo quelli prodotti in Paesi Ue o See

Luca Gaiani

Ritorna l'iperammortamento, ma cambia la lista dei beni 4.0. Il comma 427 della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028 con una deduzione maggiorata degli ammortamenti e dei canoni di leasing variabile tra il 180% e il 50% del costo. Attenzione alle date di effettuazione e al divieto di cumulo con i crediti 4.0 per gli investimenti del primo semestre 2026. E su questi punti si attende l'ufficializzazione dei chiarimenti del decreto interministeriale tra Mimit e Mef (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 7 gennaio).

Investimenti 2026

Il legislatore abbandona i crediti di imposta e ritorna agli incentivi per gli investimenti basati sulle super deduzioni dal reddito di impresa. A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, che ora sono elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016), usufruiscono di una maggiorazione del costo

pari al 180% (fino a 2,5 milioni), al 100% (scaglione tra 2,5 e 10 milioni) e al 50% (scaglione tra 10 e 20 milioni).

Sono agevolabili anche i beni strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza in base all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo.

Come si applica

La maggiorazione del costo si deduce nelle dichiarazioni dei redditi. L'importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell'esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Ad esempio,

per un macchinario del costo di 1.000.000, con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.

Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l'iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui vi sarà un reddito imponibile capiente.

Scaglioni annuali

Gli scaglioni di costo, stando a precedenti interpretazioni sui crediti 4.0 (circolare 14/E/2022), dovrebbero es-



sere annuali, rigenerandosi nel 2027 e nel 2028. Se dunque un'impresa effettua 2,5 milioni di investimenti nel 2026 e altri 2,5 milioni nel 2027 dovrebbe poter usufruire del 180% su entrambi gli importi. Questo aspetto dovrà essere confermato dalle Entrate.

Il costo su cui si applicano le percentuali si quantifica in base all'articolo 110 del Tuir. Agli effetti dell'iperammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui all'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir; per la loro individuazione occorre riferirsi quanto previsto dal principio contabile Oic 16 (risoluzione 152/E/2017).

Per individuare la data di effettuazione degli investimenti si utilizzano le regole di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche in deroga al principio di «derivazione rafforzata»: consegna o spedizione per cessioni di beni, ultimazione per gli appalti. In ogni caso, rileva la data di passaggio di proprietà se essa è successiva a questi eventi.

Comunicazioni al Mimit

Anche per l'iperammortamento si dovranno presentare comunicazioni al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) analoghe a quelle già sperimentate con i crediti 4.0. Appositi provvedimenti ne definiranno contenuto e termini.

Se, nel periodo di deduzione delle quote di iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all'estero, non si decade dall'agevolazione e si prosegue nella deduzione a condizione che, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, si effettui un investimento sostitutivo in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del cespote dismesso, la fruizione dell'iperammortamento prosegue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

L'acconto previsionale dell'esercizio 2026 non potrà tener conto dell'iperammortamento di cui si dovesse eventualmente usufruire a consuntivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

